Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PSA Genova Pra' S.p.A.

PARTE SPECIALE H

Reati Tributari

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

Aggiornamento 10 Novembre 2020

INDICE

1. Tipologia dei reati tributari 3

1.1. Aree aziendali a rischio 9

1.2. Attività aziendali a rischio 9

2. Prevenzione dei Reati Tributari 15

2.1. Attività di processo 15

2.2. Reati associabili 15

2.3. Indicazioni comportamentali 17

2.4. Procedura di controllo 21

2.5. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 23

1. Tipologia dei reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito il c.d. "Decreto fiscale" (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies* introducendo così alcuni reati tributari nel novero dei reati presupposto da cui deriva la responsabilità "amministrativa" degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Viene di seguito fornita una breve descrizione dei reati introdotti dall'art 25 quinquiesdecies potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla PSA Genova Pra' S.p.A. e in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico PSA.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis)

L'**art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis** prevede il reato presupposto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale reato si realizza tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti sorretta dall'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 500 quote***.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)

L'**art. 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1** prevede il reato presupposto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale reato si realizza

nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, il contribuente indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 500 quote***.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis)

L'**art. 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis** prevede il reato presupposto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale delitto si realizza nel caso in cui il contribuente, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 500 quote***.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.L.gs 74

modificato al comma 1)

L'art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 prevede il reato presupposto di occultamento o distruzione di documenti contabili. Tale reato si realizza nel caso in cui il contribuente al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 400 quote***.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis del D.L.gs 74)

L'**art. 10-bis del D.L.gs 74** prevede il reato presupposto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Tale reato si realizza nel caso in cui il contribuente / sostituto d'imposta non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 400 quote***.

Omesso versamento di iva (art. 10-ter del D.L.gs 74)

L'**art. 10-ter del D.L.gs 74** prevede il reato presupposto di omesso versamento di iva. Tale reato si realizza nel caso in cui il contribuente non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 400 quote***.

Indebita compensazione (art. 10-quater del D.L.gs 74)

L'**art. 10-quater del D.L.gs 74** prevede il reato presupposto di indebita compensazione. Tale reato si realizza nel caso in cui il contribuente versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro ovvero versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino ***a 400 quote***.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.L.gs 74)

L'**art. 11 del D.L.gs 74** prevede il reato presupposto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Tale reato si realizza nel caso in cui il contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria fino **a *400 quote***.

La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è invece ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quinquiesdecies* stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

1.1. Aree aziendali a rischio

Finance - Direzione generale, Finanza e Risk management e Operations - Area operativa.

1.2. Attività aziendali a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività a Rischio-Reato", conservata a cura della Società, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio a sono di seguito riepilogate:

1.2.1. Gestione dell'emissione o del rilascio di fatture attive o altri documenti contabili

Principali fattispecie di reato connesse

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

Principali Direzioni/Funzioni aziendali interessate

- Finance - Responsabile amministrativo

Possibili modalità e finalità di realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

- Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Si specifica che per "fatture per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Principali fattispecie di reato connesse

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Principali Direzioni/Funzioni aziendali interessate

- Finance - Direzione generale

- Finance - Responsabile amministrativo

Possibili modalità e finalità di realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

- Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

  - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- Si specifica che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

1.2.2. Gestione dell'emissione o del rilascio di fatture attive o altri documenti contabili

Principali fattispecie di reato connesse

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

Principali Direzioni/Funzioni aziendali interessate

- Finance - Responsabile amministrativo / soggetto responsabile della fatturazione attiva

Possibili modalità e finalità di realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

- Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui la Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, a fronte di benefici quali ad esempio scontistica su forniture, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistente.

- Affinché tale ipotesi di reati sia applicabile è necessaria l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni insistenti nel corso del medesimo periodo di imposta.

1.2.3. Custodia e tenuta dei Libri Contabili e Sociali e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge

Principali fattispecie di reato connesse

- Occultamento / distruzione di scritture contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Principali Direzioni/Funzioni aziendali interessate

- Finance - Direzione generale
- Finance - Responsabile amministrativo
- Finance - Affari Generali e Comunicazione

Possibili modalità e finalità di realizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

- Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per non consentire la ricostruzione dei redditi maturati o del proprio volume d'affari, occulta o distrugge in tutto o in parte le proprie scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

1.2.4. Cessione e dismissione di beni

Principali fattispecie di reato connesse

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)

Principali Direzioni/Funzioni aziendali interessate

- Finance - Responsabile amministrativo
- Operations - Responsabile operativo

Possibili modalità e finalità di realizzazione (a titolo esemplificativo e non esausti-

vo)

- Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, nelle ipotesi in cui la Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, con modalità idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. Prevenzione dei Reati Tributari

2.1. Attività di processo

Il processo si riferisce alle attività connesse alla predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni e ai relativi versamenti di imposta.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ciclo della fatturazione attiva;
- ciclo della fatturazione passiva;
- predisposizione delle bozze delle dichiarazioni fiscali;
- invio delle bozze alla società di revisione;
- trasmissione delle dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria;
- corretto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni.

2.2. Reati associabili

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si realizza tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti sorretta dall'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, il contribuente indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'am-montare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si realizza nel caso in cui il contribuente, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili si realizza nel caso in cui il contribuente al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate si realizza nel caso in cui il contribuente / sostituto d'imposta non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Omesso versamento di iva si realizza nel caso in cui il contribuente non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Indebita compensazione si realizza nel caso in cui il contribuente versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro ovvero versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si realizza nel caso in cui il contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2.3. Indicazioni comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di

comportamento:

- **segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura; analogo principio deve essere seguito in caso di fatturazione attiva nei confronti delle stazioni appaltanti.
- **esistenza di procedure/norme**: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve vieppiù essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui la PSA Voltri Pra' S.p.A.si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, rating di legalità e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall' art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, riguardanti i

reati tributari presentati nel capitolo 1 "Reati applicabili alla società" ed identificati nella Matrice delle attività rischio-reato (contenente le modalità di commissione del reato);

- trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in sede di dichiarazioni annuali sui redditi o l'IVA, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- effettuare registrazioni contabili di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;

- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di accertamenti;

- indicare elementi dell'attivo per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- fornire alla Amministrazione finanziaria documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima;

- alterare il funzionamento di sistemi telematici pubblici.

In via generale, ai destinatari della presente Parte Speciale è richiesto di:

- assicurare la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;

- garantire l'archiviazione di tutta la documentazione e corrispondenza intrattenuta con la Pubblica Amministrazione e suddivisa per cronologia e tipologia di imposte dichiarate/pagate;

- definire i flussi informativi tracciabili tra le funzioni competenti in materia fiscale e quelle competenti in materia di vendita di beni facenti parte del patrimonio della società;

- monitorare le seguenti situazioni:

    1. acquisto/vendita di beni da/a società appartenenti al gruppo PSA (nazionali ed estere);
    2. acquisto di servizi da società appartenenti al gruppo PSA (nazionali ed estere), con particolare riferimento al personale dipendente che opera anche a favore della Società e viceversa;
    3. monitoraggio degli adempimenti delle previsioni previste dal contratto di consolidato fiscale.

In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la società si è dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale.

Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilità, di idoneità morale nonché capacità tecnica ed economico finanziaria.

Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento almeno annuale e l'ufficio è tenuto a verificare eventuali variazioni chiedendo carichi pendenti della società fornitore.

È necessario sensibilizzare le figure dell'area contabile soprattutto con riferimento a eventuali "distrazioni" contabili e gestionali.

È necessario approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con società che hanno sede all'estero atteso il beneficio fiscale di cui esse godono.

Si evidenzia, ancora una volta, la assoluta necessità di trasparenza nei rapporti della società con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o all'estero), improntati sempre alla massima correttezza.

I soggetti le cui mansioni afferiscono al controllo e alla supervisione degli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (ad esempio pagamento di fatture) sono tenuti a prestare particolare attenzione nell'espletamento delle stesse ed a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente rilevate.

Inoltre, gli adempimenti nei confronti della Amministrazione Finanziaria e, più in generale, nei confronti dei terzi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, segnalando, nella modalità previste dalla normativa interna, eventuali situazioni che potenzialmente potrebbero dar luogo alla commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

2.4. Procedura di controllo

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la Società ha previsto l'adozione e l'attuazione di specifici punti di con-

trollo, con riferimento ai processi di:

- Gestione degli aspetti amministrativi, delle risorse finanziarie e dei rapporti con gli Organi Sociali;
- Gestione del patrimonio aziendale.

Gestione degli aspetti amministrativi delle risorse finanziarie e dei rapporti con gli Organi Sociali

Per presidiare l'area dei reati tributari nel suo complesso e in particolare l'area costi / ricavi intercompany vengono adottate le seguenti procedure :

1. aggiornamento del personale amministrativo in materia penale tributaria mediante un apposito corso da tenere a cura di soggetti qualificati. Viene introdotta la possibilità che il personale possa comunicare con l'OdV in maniera riservata (ma non anonima) in ordine alle operazioni ritenute sospette;
2. viene intensificato il rapporto con la società di revisione incaricata del controllo contabile (KPMG);
3. la società di revisione metterà a disposizione dell'OdV copia della relazione annuale al bilancio;
4. la società di consulenza incaricata della redazione del Country File metterà a disposizione dell'OdV una copia della relazione annuale sulla congruità dei valori delle operazioni intercompany;
5. eventuali acquisti o cessioni di beni da società appartenenti al gruppo PSA saranno preceduti dalla acquisizione di preventivi o offerte da parte di soggetti indipendenti. La documentazione verrà messa a disposizione dell'OdV;
6. eventuali acquisti di servizi prestati o ricevuti da società appartenenti al gruppo PSA saranno documentati da contratto. Il prestatore del servizio dovrà redigere un diario giornaliero delle attività prestate a favo-

re della società committente, sottoscritto dal prestatore stesso e da un soggetto apicale di quest'ultima;

Principali procedure aziendali di riferimento

- Procedimenti giudiziali e arbitrali con la Pubblica Amministrazione;
- Predisposizione del bilancio societario;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione e il collegio sindacale;
- Acquisto di beni e servizi;
- Operazioni effettuate direttamente dal vertice aziendale: tracciabilità e flussi informativi.

2.5. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni organizzative della PSA Genova Pra' S.p.A. che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

Ciascun **Responsabile dell'area**:

- Trimestralmente:
  - Verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;
  - Nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticità durante una verifica fiscale;

- Comunicazione immediata dell'avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
- Segnalazione di eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- Ad evento, segnalazioni di anomalie o criticità riscontrate.

Il **Direttore Generale** della società avrà premura di trasmettere:

- Trimestralmente:
  - Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
- Ad evento:
  - Report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
  - Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni:
  - Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la compagine ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

Sussistendo inoltre attività di controllo contabile effettuate dalla società di revisione, il responsabile della revisione provvederà a segnalare all'OdV ogni eventuale anomalia significativa in campo tributario con particolare riferimento ai contratti e alle relazioni intercompany e lo relazionerà con periodicità annuale.

A tal fine la società di consulenza incaricata della redazione del Country File metterà a disposizione dell'OdV una copia della relazione annuale sulla congruità dei valori delle operazioni intercompany;